

## REGOLAMENTO (CEE) N. 2037/88 DELLA COMMISSIONE

dell'8 luglio 1988

che abolisce alcuni contingenti applicabili alle importazioni in Portogallo di prodotti del settore delle uova e del pollame in provenienza dalla Spagna, previsti dal regolamento (CEE) n. 4009/87

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, e in particolare l'articolo 257,

visto il regolamento (CEE) n. 3792/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, che definisce il regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli fra la Spagna e il Portogallo (1) modificato dal regolamento (CEE) n. 222/88 (2), in particolare l'articolo 13,

considerando che, per il 1988, con il regolamento (CEE) n. 4009/87 della Commissione (3) si è proceduto alla fissazione di contingenti applicabili all'importazione, in Portogallo, di alcuni prodotti del settore delle uova e del pollame in provenienza dalla Spagna;

considerando che a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, lettera b) del regolamento (CEE) n. 3792/85, i contingenti considerati si aggiungono ai contingenti definiti in applicazione dell'articolo 269 dell'atto di adesione e ai contingenti così ottenuti si applica l'articolo 269, paragrafo 2, lettera d) del trattato; che le restrizioni quantitative in vigore in Portogallo nei confronti della Spagna sono pertanto abolite se le importazioni effettuate dal Porto-

gallo in provenienza dagli altri Stati membri si mantengono per due anni consecutivi ad un livello del 90 % inferiore ai contingenti globali annui previsti; che nel caso dei pulcini di tacchino e di gallina e di certi tipi di uova in guscio, le statistiche definitive sulle importazioni dimostrano che tale limite non è stato raggiunto né nel 1986, né nel 1987; che occorre pertanto abolire i contingenti relativi a questi prodotti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato del regolamento (CEE) n. 4009/87 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 1988.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

(1) GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 7.

(2) GU n. L 28 dell'1. 2. 1988, pag. 1.

(3) GU n. L 378 del 31. 12. 1987, pag. 4.